



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 28-04-2016

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 – Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

Art. 7 – Deposito di osservazione

Art. 8 – Osservazione dei cadaveri

Capo II – Trasporto delle salme e dei cadaveri

Art. 9 – Feretri

Capo III – Trasporti funebri

Art. 10 – Autorizzazioni al trasporto

Art. 11 – Trasporti di salme

Art. 12 – Trasporto di cadaveri

Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso

Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento

Art. 15 – Orario dei trasporti

Art. 16 – Riti religiosi

Art. 17 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Art. 18 – Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

Art. 19 – Trasporti per e da altri comuni per il seppellimento o cremazione

Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

Titolo II – Cimiteri

Capo I – Cimiteri

Art.22 – Elenco cimiteri

Art.23 – Disposizioni generali

Art.24 – Ammissione nel cimitero

Art.25 – Piani cimiteriale

Art.26 – Smaltimento rifiuti

Art.27 – Reparti speciali nel cimitero

Capo II – Inumazione e tumulazione

Art.28 – Inumazione

Art.29 – Inumazione – Caratteristiche

Art.30 – Tumulazione

Art.31 – Tumulazioni provvisorie

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

Art.32 – Esumazioni ordinarie

Art.33 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art.34 – Esumazione straordinaria

Art.35 – Estumulazioni

Art.36 – Esumazione ed estumulazione

Art.37 – Traslazioni

Art.38 – Raccolta delle ossa
Art.39 – Oggetti da recuperare
Art.40 – Destinazione dei materiali di sepoltura

Capo IV - Cremazione

Art.41 – Rilascio dell'autorizzazione
Art.42 – Modalità di conservazione delle ceneri
Art.43 – Impianto crematorio
Art.44 – Rilascio di autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art.45 – Luogo di dispersione delle ceneri nel territorio comunale
Art.46 – Dispersione delle ceneri e affidamento delle urne cinerarie
Art.47 – Tariffe per la cremazione

Capo V – Polizia dei cimiteri

Art.48 - Norme generali di vigilanza
Art.49 – Orario
Art.50 – Disciplina dell'ingresso
Art.51 – Divieti speciali
Art.52 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Art.53 – Riti funebri
Art.54 – Epigrafi e materiali monumentali sulle sepolture
Art.55 – Fiori e piante ornamentali

Titolo III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzioni delle sepolture

Art.56 – Sepolture private/concessioni
Art.57 – Durata delle concessioni
Art.58 – Modalità di concessione
Art.59 – Rinnovo della concessione
Art.60 – Concessioni perpetue
Art. 61- Manutenzione del loculo/ celletta ossario/ nicchia cineraria

Capo II Rinunce alle concessioni

Art.62 – Rinuncia a concessione a tempo determinato
Art.63 – Rinuncia a concessione di durata di anni 99 o perpetua

Capo III – Revoca, decadenza estinzione

Art.64 – Revoca
Art.65 – Revoca per pubblica utilità
Art.66 – Decadenza
Art.67 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza
Art.68 – Estinzione

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I - Autorizzazioni

Art.69 – Norme generali
Art.70– Costruzione dell'opera – Termini
Art.71 – Responsabilità – Deposito cauzionale
Art.72 – Introduzione di veicoli e orario di lavoro
Art.73 – Esecuzione dei lavori
Art.74 – Manutenzione
Art.75 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Art.76 – Vigilanza

Capo II – Caratteristiche costruttive

Art.77 – Edicole, tombe interrato, cellette loculi

Art.78 – Caratteristiche costruttive

Art.79 – Caratteristiche strutturali

Art.80 – Materiali di rivestimento

Art.81 – Sepolture private

Capo III – Esecuzione lavori

Art.82 – Cantieri e occupazione di area pubblica

Capo IV – Imprese pompe funebri

Art.83 – Funzioni – Licenza

Art.84 – Divieti

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art.85 – Registro delle sepolture

Art.86 – Servizio di illuminazione votiva

Capo II – Disposizioni finali

Art.87 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art.88 – Cautele

Art.89 – Concessioni pregresse

Art.90 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, alla Legge n. 130 del 30/03/2001 sulle cremazioni, al D.P.R. 15/07/2003 n. 254 art. 3, alla Legge Regionale 19/2004, alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 156 del 07/02/2005 e n. 163 del 13/02/2006, della Determina del Servizio Sanità Pubblica del 29/05/2009 n. 4693, oltre al Regolamento Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 687 del 22/05/2006, aventi per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e sulla custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei defunti. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il seguente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. L'erogazione del servizio deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali. Nel caso di funzionamento irregolare il gestore provvede a informare tempestivamente i cittadini sulle misure adottate per ridurre al minimo il disagio. Nel caso di sciopero del personale, vengono garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - La **salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
 - Il **cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento della morte.
 - Il **feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire o cremare, di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - L'**inumazione** è la sepoltura del cadavere nella nuda terra.
 - La **tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cappelle di famiglia, ossari e cinerari.
 - La **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
 - L'**esumazione** è l'operazione di ricomposizione dei resti ossei da terra.
 - L'**estumulazione** è l'operazione di ricomposizione dei resti ossei da tomba o loculo.
 - La **celletta** o **nicchia ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
 - La **celletta** o **nicchia cineraria** è un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione.

- L'**ossario comune** è un luogo, sottratto alla vista del pubblico, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali, gli aventi titolo, non hanno richiesto diversa destinazione.
- I **resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte e ricomposte nelle esumazioni o estumulazioni.
- I **resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art. 2 Competenze

1. I cimiteri ed i servizi ad essi correlati rientrano nella giurisdizione del Comune e le relative funzioni vengono attribuite all'Area individuata con il Regolamento di Organizzazione ed organicamente sono attribuiti all'Ufficio di Polizia Mortuaria, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - ordina e disciplina i trasporti funebri;
 - provvede all'assegnazione del posto per la sepoltura;
 - provvede alla pianificazione delle esumazioni/estumulazioni annuali;
 - rilascio autorizzazione al seppellimento, ovvero permesso alla cremazione del cadavere;
 - rilascio autorizzazione al singolo trasporto di cadavere all'interno del Comune o per altro Comune;
 - rilascio autorizzazione al trasporto in altro stato;
 Disciplina inoltre:
 - le richieste di spostamento (traslazione) dei feretri, dei resti ossei, delle urne cinerarie,
 - le richieste di estumulazione per riduzione e ricomposizione dei resti ossei a seguito di rinuncia o rioccupazione di loculi;
 - Le richieste di cremazione per resti mortali, resti ossei;
 - Le domande di ammissione presso il deposito di osservazione e obitorio;
 - Le richieste di allacciamento/distacco/variazioni di luce votiva nei cimiteri comunali;
 - le richieste di spostamento salme; delle richieste di esumazioni/estumulazioni straordinarie; delle richieste di trasporti di salme o resti mortali fuori dal Comune;
 - le tumulazioni, le inumazioni, le estumulazioni, le esumazioni, la traslazione dei feretri, di resti mortali, ossa, ceneri, di nati morti, prodotti abortivi o del concepimento, resti anatomici e registrazioni connesse;
 - i servizi propri del cimitero.
2. Concorre alla gestione del servizio cimiteriale anche l'Ufficio Tecnico del Comune al quale compete la vigilanza tecnica, il collaudo dei lavori edili ed il rilascio della concessione edilizia sui manufatti destinati alle sepolture private.
3. Concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia anche il competente servizio dell'azienda AUSL che vigila e controlla il funzionamento del cimitero i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. La gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Reggiolo viene effettuata attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. dall'art. 113, T.U.E.L., come modificato dall'art. 14 D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 326/03. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
5. In merito ai servizi sopra elencati, il Comune di Reggiolo si impegna a trasmettere all'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali tutte le comunicazioni e/o richieste allo stesso pervenute necessarie a garantire il corretto svolgimento dei servizi.
Il Responsabile di Area sovrintende al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali eventualmente affidati.

Art. 3
Responsabilità

1. Il Comune o l'eventuale affidatario cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) l'inumazione delle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, di persone non identificate o di parti di cadavere o feti;
 - f) la fornitura del feretro ed il relativo trasporto per salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) il recupero ed il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme giacenti sul suolo o in luogo pubblico, deceduti per disgrazia, infortunio o per reato, a seguito delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, nel caso ricorrano le condizioni di cui alla lettera precedente o di salme rinvenute nel territorio comunale, di cui sia sconosciuta l'identità, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore, approvate dalla Giunta Comunale.
4. I servizi funebri, nei casi di cui al precedente comma, vengono forniti gratuitamente previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di Area competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e avvalendosi a tale fine dei Servizi Sociali Comunali e dell'ufficio ISEE comunali.
5. In relazione alla fornitura di cui in oggetto, il Comune o l'eventuale affidatario ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari individuati in data successiva al servizio funebre.
6. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 5
Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi.

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi fino al 6° grado; il coniuge - passato in seconde nozze - decade da tale priorità.
2. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.
3. I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.
4. Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

- 1- Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria e/o presso i cimiteri Comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285,
 - b) copia del presente Regolamento Comunale,
 - c) l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri,
 - d) comunicazioni relative alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria
 - e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

In occasioni delle esumazioni ordinarie vengono inoltre affissi avvisi sul campo interessato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto l'inizio delle operazioni.

Tutti i provvedimenti inerenti l'attività cimiteriale, ed in particolare quelli relativi a operazioni di esumazioni/estumulazioni, saranno pubblicati sull'Albo Pretorio on line sul sito www.comune.reggiolo.re.it per un periodo di giorni 30.

Art. 7

Depositi di osservazione

1. Il deposito delle salme e dei cadaveri per l'osservazione, nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285, così come previsto dall'art.4, comma 5, della Legge Regionale Emilia-Romagna, n.19 del 29/07/2004, è disposto presso le Camere Mortuarie dell'Ospedale di Guastalla o altra struttura pubblica.
2. L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal Responsabile di Area ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Osservazioni di cadaveri

presso abitazioni private o strutture per il commiato

1. Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della

famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2. Nell'ambito del territorio Comunale possono essere realizzate, da soggetti pubblici o privati, strutture per il commiato, previste dall'art.14 della L.R. E-R n.19/2004, le quali, su istanza dei familiari, possono essere utilizzate per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.
4. A seguito di certificazione emessa da parte del medico che ha constatato il decesso, è consentito il trasporto dal luogo del decesso all'obitorio dell'ospedale o di altra struttura pubblica ai sensi della L.R. E-R n.19/2004.

CAPO II
Trasporto delle salme e dei cadaveri

Art. 9
Feretri

1. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere fatti salvi madre e neonato o neonati gemelli, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro e rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
3. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero di cui è competente l'A.U.S.L., sono attestati dall'incaricato al trasporto che provvede, a norma dell'art. 10, comma 8 della L.R. n. 19/2004, a redigere apposito verbale.
4. Le dimensioni dei feretri devono essere tali che la salma possa essere agevolmente contenuta.
5. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Per quanto concerne la realizzazione dei cofani, le misure, i vari tipi di allestimento per inumazione, cremazione, tumulazione, trasporto fuori Comune, valgono le disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento (artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90).
6. Se un feretro già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, altro Stato o in altra sepoltura del cimitero stesso, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
7. Per la tumulazione il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
8. La chiusura del feretro, inclusa la saldatura della cassa in zinco, deve essere eseguita nei termini di legge e dai necrofori addetti.
9. I feretri, anche quelli provenienti da altri Comuni o dall'estero, una volta chiusi, non possono essere riaperti, fatto salvo il caso di involucro di zinco esterno alla cassa di legno, che dovrà essere completamente rimosso nel caso il feretro sia destinato a sepoltura in terra. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è ammessa unicamente la presenza dei familiari.
10. Nella inumazione o nella cremazione, la cassa deve essere unicamente in legno, preferibilmente di essenza dolce (abete, pino, pioppo, larice ecc..), escludendo l'uso di casse di metallo o di altro materiale.
11. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di anni 20 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica interna opportuna apertura.

CAPO III
Trasporti funebri

Art. 10
Autorizzazioni al Trasporto

1. Le autorizzazioni al trasporto vengono rilasciate dal Competente Responsabile di Area, così come individuato nel Regolamento di organizzazione, o suo delegato.

Art. 11
Trasporti di salme

1- Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2 - Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre il defunto a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

3 - In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.

4 - La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio della regione Emilia Romagna.

5 - L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

6 - Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale E-R n. 19/2004 e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

7 - Per il trasporto, la salma dovrà essere deposta in contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. E' consentito anche l'utilizzo di casse in legno purché la salma venga racchiusa in appositi contenitori a perdere, flessibili e in materiale impermeabile.

Art. 12
Trasporto di cadaveri

1 - Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito nei termini ai sensi di legge.

2 - Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.

L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

A richiesta dei familiari del defunto, il feretro può essere portato alla Chiesa o in altro luogo per la celebrazione del rito funebre, ovvero sostare presso la propria abitazione o in altri luoghi cari al defunto, previa autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.

3 – Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004 e s.m.i. secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

4 – Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

5 - Tutti i servizi di trasporto sono a carico dei familiari, ad eccezione del recupero e del relativo trasporto, su disposizione dell'Autorità giudiziaria dei morti giacenti sul suolo pubblico deceduti per disgrazia, infortunio o per reato.

Art. 13

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S. comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
2. Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve per il raggiungimento del cimitero, prediligendo le vie del centro urbano, evitando le arterie stradali principali o, comunque, maggiormente frequentate, al fine di non ostacolare la circolazione ordinaria, compresa quella di pubblica sicurezza e assistenza e dei servizi urgenti (Vigili del fuoco, carabinieri, autoambulanze, ecc.).
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile di Area Competente.
4. Nessuna sosta può farsi durante il trasporto dall'abitazione al cimitero, salvo casi di forza maggiore autorizzati dal Responsabile di Area competente che apporrà annotazione sul permesso di seppellimento del luogo e tempo di sosta.
5. Il Responsabile di Area può autorizzare su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla con osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito il parere del Responsabile di Area Competente di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato.
6. Il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'AUSL o suo delegato, vigila e controlla, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 285/90, il servizio di trasporto delle salme
7. E' vietata la formazione di cortei funebri a piedi nelle frazioni di Brugneto e Villanova rispettivamente nella Via Guastalla e Via Moglia.
8. Nelle frazioni di Brugneto e Villanova i cortei funebri dovranno arrivare direttamente in macchina alla chiesa e la formazione degli stessi a piedi potrà avvenire dalla chiesa al cimitero.
9. I cortei funebri a piedi in forma civile sono autorizzati per la frazione di Villanova a partire da Piazza Paolo VI e nella frazione di Brugneto da Via Spallanzani.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: scelta dell'orario; trasporto, con il medesimo carro, di composizioni floreali, di cartelli indicanti il

nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 4, lett. f); la sosta lungo il percorso;

- b) gratuiti e a carico del Comune, nei casi previsti dal precedente art.4.
2. S'intendono fatti salvi i diritti sanitari spettanti al Servizio Igiene Pubblica competente del territorio.

Art. 15 **Orario dei trasporti**

1. Il Responsabile di Area o suo delegato fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o altrimenti tenendo conto delle indicazioni dei familiari.
2. La celebrazione dei funerali durante la giornata festiva è consentita. Dovranno essere acquisite le prescrizioni dell'Ufficio di Polizia Municipale, riguardo alla possibilità di formazione di cortei e all'indicazione del percorso, oltre al rilascio del permesso di seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile il giorno precedente. Le salme, anche quelle provenienti da altri Comuni, verranno depositate provvisoriamente nella cappella del cimitero e saranno inumate o tumulate il giorno successivo.

Art. 16 **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni concernenti lo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.17 **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

2. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.
3. Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.
4. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5. Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
6. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 18 **Trasporti in luoghi diversi dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal competente Responsabile di Area con proprio provvedimento, a seguito di domanda degli interessati, purché lo consentano le condizioni di luogo e la salma sia racchiusa in duplice cassa.

Art.19

Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal funzionario comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.
4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della Regione Emilia – Romagna devono essere applicate le procedure particolari previste dall'art. 10 – comma 10 – della Legge Regionale n. 19/2004.
5. Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al feretro al tipo di sepoltura a cui è destinato.

Art. 20

Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.
2. Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.
4. Il rilascio della documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale, mentre è rilasciato dalla autorità competente del luogo da cui il cadavere viene estradato.
5. La certificazione di corretto confezionamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal competente Responsabile di Area.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero al Responsabile del Servizio si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili, secondo quanto previsto dagli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. Questi vanno raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo recante, nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO IV CIMITERI

CAPO I Cimiteri

Art. 22 Elenco Cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Reggiolo;
 - Cimitero di Villanova;
 - Cimitero di Brugneto.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 23 Disposizioni generali

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. sopracitato.
4. Apposito Piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
5. All'interno del Cimitero di Reggiolo è individuato e previsto il Giardino delle Rimembranze dove è possibile spargere le ceneri derivanti dalla cremazione.
6. Anche nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
7. Le operazioni di inumazioni, tumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite dall'affidatario individuato quale gestore dei servizi cimiteriali, così come specificato all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24 Ammissione nel Cimitero

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti e sepolti i cadaveri, le ceneri ed i resti mortali:
 - a) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza;
 - b) delle persone morte nel territorio comunale;
 - c) delle persone nate nel comune di Reggiolo;
 - d) delle persone che, pur non essendo né nate né morte nel Comune di Reggiolo, hanno espresso la volontà di essere tumulate o inumate nei cimiteri del Comune di Reggiolo avendo qui sepolti propri parenti in linea retta entro il secondo grado.
 - e) delle persone che, pur non essendo né nate, né morte nel Comune di Reggiolo, hanno espresso la volontà di essere tumulate o inumate nel Cimitero del Capoluogo del Comune di Reggiolo, avendo qui residenti propri parenti in linea retta entro il primo grado.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di nascita o morte, sono parimenti ricevuti e sepolti i defunti che risultano concessionari (o comunque autorizzati dagli aventi diritto) alla sepoltura privata in cappelle di famiglia o arche.

3. Nel caso in cui in uno dei tre cimiteri comunali sia esaurito lo spazio per tumulazioni/inumazioni, la sepoltura richiesta viene in ogni caso garantita in uno degli altri cimiteri comunali.

Art. 25 **Piano Cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.
- 2 - Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
- 3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.
- 4 - Nell'elaborazione del piano, si dovranno individuare spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) tumulazioni per famiglie (cappelle gentilizie di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) reparti speciali per sepolture riservate ad appartenenti a culti diversi da quello cattolico e terreno per lo spargimento delle ceneri;
 - l) area riservata all'inumazione di resti mortali provenienti da esumazioni non completamente mineralizzati
- 5 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 6 - Il Comune è tenuto, periodicamente, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture

Art. 26 **Smaltimento rifiuti.**

1. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12-13 del D.M. 26/06/2000 n. 219.
2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno essere raccolti e collocati, a cura dei produttori e degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I materiali quali rottami, lapidi e similari dovranno essere smaltiti separatamente e nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, i decori e gli avanzi d'indumenti che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali sono rifiuti speciali da avviarsi per lo smaltimento in idoneo impianto d'incenerimento.
5. I resti umani provenienti da esumazioni o estumulazioni non completamente mineralizzati dovranno essere, ove possibile, cremati, o reinterrati in idonea area cimiteriale.
6. I resti umani prevenienti da esumazioni, estumulazioni completamente mineralizzati devono essere adeguatamente raccolti e destinati agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

Art. 27 **Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Responsabile del Servizio Tecnico, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati o inumati salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

CAPO II **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 28 **Inumazione** **(Sepulture comuni)**

1. Le sepulture per inumazione avvengono in campi comuni ed hanno durata di dieci anni dal giorno del seppellimento. Le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata ai seguenti casi:
 - a) Per salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Per cadavere o parte di cadavere non identificato.Negli altri casi di inumazione in campo comune dovrà essere sostenuta la spesa relativa alla escavazione della fossa.

Art. 29 **Inumazione – Caratteristiche**

1. Nelle inumazioni può essere sepolto solo un cadavere ad eccezione della mamma ed il proprio figlio deceduti durante il parto. Trattandosi di sepoltura in terra comune è assolutamente vietato inserire all'interno della sepoltura ceneri o resti mortali di congiunti.
2. Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono stabilite dal Comune,
3. I familiari sono tenuti al pagamento delle spese di inumazione stabile con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Le sepulture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.
5. E' consentita la collocazione di copritomba al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.
6. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari, in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare da perimetro della fossa.
7. Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 25 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.
8. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana.
9. I manufatti di cui al punto precedente dovranno essere collocati entro 15 mesi dalla data di inumazione del cadavere, al fine di permettere la stabilizzazione del terreno.
10. L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento

dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa. E' vietata la posa di oggetti mobili e decorazioni che sporgano dalla lapide. Il Comune o l'eventuale affidatario ha il diritto di rimuovere gli ornamenti giudicati indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti.

11. Il Comune o l'eventuale affidatario si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.
12. In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il Responsabile di Servizio, provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di un avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi e contestuale avviso sull'albo pretorio on line.
13. Il Comune o l'eventuale affidatario ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 30 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie rispettivamente denominate depositi - arche, cappelle gentilizie, loculi, cellette ossario e urne cinerarie, costruite dal Comune, dall'eventuale affidatario o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
4. Tutte le operazioni di muratura degli ossari, dei loculi e delle urne cinerarie sono effettuate solo ed unicamente da personale autorizzato.

Art. 31 **Tumulazioni provvisorie**

1. Il Responsabile del Area, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare il deposito provvisorio del feretro in apposito loculo:
 - nel caso in cui non vi siano loculi disponibili per la vendita. In tal caso il deposito provvisorio deve cessare non appena il Comune o l'eventuale affidatario metta a disposizione nuovi loculi, pur nel rispetto dei termini consentiti per le estumulazioni.
 - Quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale o l'affidatario; In tal caso il deposito provvisorio deve cessare non appena i lavori siano terminati;
 - Quando si tratti di ceneri di defunti che saranno trasferiti nel paese di origine a cura dei familiari nel più breve tempo possibile.
2. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie.
3. L'Amministrazione Comunale o l'affidatario può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di sua proprietà, nell'attesa che la salma venga traslata in tomba di famiglia.
4. Per coloro che intendono acquistare area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia, è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale o all'affidatario eventuali loculi vuoti, occupati, nicchie, ossario già avuti in concessione. I loculi occupati e le nicchie occupate o vuote, una volta effettuata la traslazione nella tomba di famiglia saranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale o dell'affidatario per la normale concessione, senza che la stessa debba alcun rimborso al concessionario.

5. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con apposito atto del competente Responsabile del Servizio. La comunicazione viene trasmessa al Servizio di Igiene Pubblica in tempi utili al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile di Area autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il personale addetto all'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero con congruo anticipo.

Art. 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del competente Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero, o per la cremazione, qualora il competente Servizio AUSL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'AUSL dichiarari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia, in periodi e nei termini stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a trent'anni, se trattasi di concessioni a scadenza o perpetue.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite, prima dei sopraddetti termini su:
 - richiesta del concessionario, dei suoi eredi o familiari;
 - ordine dell'autorità giudiziaria;
 - per esigenze dell'Amministrazione comunale, nei casi di cui all'art. 51.
4. Entro il mese d'ottobre d'ogni anno il Responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto in ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati, secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, anche già occupate, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato, previa segnalazione al competente servizio dell'AUSL, per l'inumazione nel campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Qualora l'estumulazione avvenga decorsi trent'anni dalla data del seppellimento, non è richiesta la presenza del competente servizio AUSL.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba, previa idonea sistemazione del feretro. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposito atto del competente Responsabile di Area.

Art. 36

Esumazione ed estumulazione

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o tomba privata, anche già occupata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie richieste dai famigliari sono sottoposte al pagamento della somma indicata nel tariffario. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'Art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

Art. 37

Traslazioni

Le traslazioni possono essere autorizzate sia per spostamenti da loculo a loculo, che da loculo a tomba di famiglia e viceversa, nell'ambito dello stesso o di altro cimitero comunale o di altro Comune, nel rispetto delle prescrizioni rese dal competente Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, che deve presenziare ad ogni operazione.

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, fatte salve eventuali esigenze dell'Amministrazione comunale, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra

sede può farsi senza pregiudizio alcuno per la salute pubblica. Diversamente, il Responsabile del Servizio dell'AUSL può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

I loculi resisi liberi a seguito di traslazione salme e la cui concessione non sia ancora scaduta, tornano nella disponibilità del Comune.

Per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia o cappella è obbligatorio restituire all'Amministrazione comunale eventuali loculi vuoti, occupati e ossari già avuti in concessione, i cui resti o salme si intendono destinare alla tomba o cappella medesime.

Comportando le traslazioni estumulazioni straordinarie si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

Art. 38

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune salvo che sia fatta espressa richiesta di collocamento in sepoltura privata.
2. E' consentita la collocazione di cassetine di zinco, contenenti resti mortali, nei limiti dello spazio disponibile, nel loculo, deposito o cappella gentilizia di familiari, anche già occupate.

Art. 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa venga eseguita.
2. I familiari che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Responsabile di Polizia Mortuaria prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari di ritrovamento di oggetti e ricordi essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.
4. Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al responsabile di area competente che provvederà a tenerli a disposizione per un periodo di dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40

Destinazione dei materiali di sepoltura

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Patrimonio può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere

siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 41 Rilascio di autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione consiste nel ridurre in cenere, mediante combustione, le spoglie mortali. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 285/90, dal d.P.R. n. 396/2000 e dalla L.R. n.19/2004.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3, comma b, della Legge 30/03/2001 n. 130.
4. L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla Legge Regionale n.19/2004.
In particolare accerterà l'esistenza di:
 - a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
 - b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.
5. La cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti anni, ovvero la cremazione di resti ossei, è autorizzata dall'ufficio di Polizia Mortuaria del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
6. Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili derivanti da amputazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall' Azienda Sanitaria competente, a cura della struttura sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.r. n. 254/2003.
7. Le spese di cremazione di cadavere sono a carico del richiedente, ad esclusione dei casi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
8. Le ossa contenute nell'ossario comune dei cimiteri comunali, possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla Circolare Ministeriale n. 10/98.
9. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato.
10. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto dall'incaricato dell'ara crematoria, in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

11. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato.

Art. 42

Modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, possono essere:
- a. Tumulate in un cimitero in tomba di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro, o in nicchia individuale o plurima. La tumulazione avrà la durata del periodo concessorio residuo;
 - b. Interrate in una fossa ove è sepolto il feretro di un familiare, se contenute in urna di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi. L'inumazione avrà la durata del periodo residuo dalla data di inumazione del feretro; l'urna, allo scadere del periodo di interrimento, potrà essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, secondo le indicazioni degli aventi titolo;
 - c. Collocate e contenute in apposita teca posta sulla sepoltura, avente destinazione stabile, incorporata al suolo e garantita contro ogni profanazione. La teca può essere individuale o plurima;
 - d. Disperse in apposita area all'interno del cimitero; attualmente tale area è predisposta nel cimitero di Reggiolo denominata "Giardino delle Rimembranze";
 - e. Disperse in natura o in area privata ove ricorrano i requisiti di cui agli Artt. 46 e 47 del presente regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 19/2004;
 - f. Affidate ad un familiare per la conservazione presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 11, comma 4., della L.R. n. 19/2004; in questo caso l'urna dovrà essere contenuta in luogo sicuro, stabile e garantito contro ogni profanazione.
 - g. Nel caso la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, l'urna cineraria verrà collocata presso l'ossario comune del cimitero comunale.
 - h. E' consentita la sosta temporanea, per un periodo massimo di mesi uno, dell'urna cineraria presso l'obitorio comunale. Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno collocate presso l'ossario comune del cimitero.

Art. 43

Impianto crematorio

1. Il Comune, se chiamato a procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino, convenzionato, o di quello scelto dagli interessati. Le spese di cremazione sono a carico dei richiedenti, fatti salvi i casi di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 44

Rilascio di autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle proprie ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 11, punto 2. della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e successive modifiche.
2. La dispersione di ceneri già tumulate nei cimiteri comunali è autorizzata dall'ufficio di Polizia Mortuaria del Comune stesso.

3. L'incaricato della dispersione dovrà indicare le modalità di conservazione o di smaltimento dell'urna cineraria vuota. E' concesso tumulare l'urna cineraria vuota in loculo, anche ove presente un feretro, o in nicchia cineraria; in questi casi non è obbligatoria la scritturazione sulla lapide dei dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse.
4. L'eventuale smaltimento dell'urna cineraria è previsto nel rispetto della normativa vigente, con la consegna della medesima al custode cimiteriale il quale vi provvederà ai sensi del d. P.R. 254/2003; non è consentito l'abbandono dell'urna cineraria vuota. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Art. 45

Luoghi di dispersione delle ceneri nel territorio comunale

1. La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
 - a. nel territorio agricolo, entro i confini comunali e mantenendo una distanza di almeno mt. 50 dai manufatti abitativi.
 - b. nell'area situata all'interno del cimitero di Reggiolo denominata "Giardino delle Rimembranze";
2. La dispersione in aree private, deve avvenire all'aperto, distante almeno mt. 50 dai manufatti abitativi e con l'assenso scritto del/i proprietario/i. Il nulla-osta del proprietario o dell'ente proprietario dell'area ove vengono disperse le ceneri deve contenere i dati identificativi del luogo ed è da allegare in originale alla domanda di dispersione unitamente a una copia della visura catastale aggiornata. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
3. Sono consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.
4. Di ogni dispersione di ceneri deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, dove sono evidenziati il luogo e la data di dispersione delle ceneri con la descrizione dei dati anagrafici dell'incaricato alla dispersione, i dati anagrafici del defunto cremato, il numero progressivo e la data di autorizzazione alla dispersione.
5. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
6. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Reggiolo non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della Legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.
7. E' vietato interrare o gettare in acqua, l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Art. 46

Dispersione delle ceneri e affidamento delle urne cinerarie

1. Secondo quanto previsto dall'art.3, comma 4 lett. c, della legge n.130/2001 e dall'art.11, comma 2, della legge regionale n.19/2004, è ammessa la dispersione delle ceneri in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o da rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle imprese che esercitano attività funebri regolarmente autorizzate.

3. Condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sono :
 - a) la volontà espressa in vita dal defunto, in qualsiasi forma scritta (testamento olografo non autenticato);
 - b) richiesta da parte dei famigliari individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, in competente bollo e redatto con le modalità previste dall'art.47 del DPR 445/2000, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto;
4. I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione sono: coniuge, ove presente, unitamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato di sensi art.74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei famigliari.
5. Nel caso in cui il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata, nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare, o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
6. L'urna dovrà essere preferibilmente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri; Nessuna limitazione relativa alla forma. L'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.
Le caratteristiche dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie da parte dei privati devono garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione
Il trasporto delle urne contenente le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato.
7. Su istanza dei famigliari o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni o tumulati da almeno venti anni.
8. E' consentita altresì, la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
9. Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili derivanti da amputazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente, a cura della struttura sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.p.r. 254/2003.
10. Le ossa contenute nell'ossario comune dei cimiteri comunali, possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco come previsto dalla Circolare Ministero della Sanità n.10/1998

Art. 47

Tariffe per la cremazione

1. La tariffa per la cremazione è stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno ed è interamente

a carico dei familiari.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 Norme generali di vigilanza

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, le ceneri, i resti mortali, resti ossei, i nati morti e i prodotti del concepimento (art. 7 del D.P.R. 285/1990), come meglio specificato all'art. 24 del Presente Regolamento;

Art. 49 Orario

1. I cimiteri sono aperti secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile di Area.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 50 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di grandi dimensioni, se non previamente autorizzate;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con la natura del luogo;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore ad anni sei quando non siano accompagnati da adulti;
 - f) alle bande musicali in occasione di funerali privati.

Art. 51 Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b) entrare in bicicletta, con motocicli o altri veicoli non autorizzati con eccezione delle persone con gravi problemi di deambulazione;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva comunicazione od autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi e scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie, con offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio competente;
 - j) eseguire lavori, opere murarie, installazioni lapidi, iscrizioni sulle tombe senza la preventiva comunicazione od autorizzazione;
 - k) deporre sulle pensiline degli avelli oggetti che possano creare pericolo, arrecare danno alle cose o persone;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 52

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi, in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Il personale addetto svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) custodisce la chiave della porte del cimitero e dei suoi diversi locali;
 - b) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
 - c) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) cura la nettezza dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici ed in generale di tutto il cimitero;
 - e) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e delle croci;
 - f) esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura delle salme;
 - g) segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL tutti gli inconvenienti o problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite;
 - h) non permette che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del relativo permesso;
 - i) cura la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.
4. Il personale addetto ai cimiteri è incaricato dell'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 53
Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al competente Responsabile del Servizio, che ne informerà gli agenti di polizia municipale.

Art. 54
Epigrafi e materiali monumentali sulle sepolture

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse epigrafi in altre lingue, purché la traduzione in italiano del testo presentato sia depositata agli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.
2. I monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. dovranno essere contenuti nei limiti della sobrietà, del decoro e del buon gusto e tenuti in buono stato.
3. Il Responsabile del Servizio competente disporrà pure, secondo le medesime modalità di cui al comma precedente, la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 31, in quanto applicabili.

Art. 55
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale. Questi ultimi saranno rimossi dal personale di servizio trascorsi sette giorni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 56 Sepulture private /concessioni

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione (depositi e cappelle) per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere concesse in uso a privati, enti, associazioni civili o religiose o comunità, per impiantare campi a sistema di inumazione, o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, a cura e spese dei richiedenti.
4. Il diritto d'uso dei loculi concesso a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seg. del C.C.. Il diritto d'uso concesso ad enti, associazioni o comunità, è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza della tomba, del sepolcro, della cappella, dell'area.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private in tomba di famiglia o cappella è riservata alla persona del concessionario e al rispettivo coniuge o convivente more uxorio, ai parenti di cui all'art. 565 codice civile, agli affini entro il 1° grado nonché agli eredi testamentari.
6. E' altresì consentita la tumulazione di salme di altri parenti ed affini di grado diverso da quello sopra indicato purché risultino espressamente, in modo nominativo, indicate nell'atto di concessione.
7. Il diritto d'uso negli avelli-loculi è limitato alle persone nominativamente indicate nell'atto di concessione.
8. Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità hanno diritto alla sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti se non indicato in concessione.
9. Le aree per la costruzione di arche sono nel cimitero di Brugneto e per la costruzione di cappelle gentilizie sono nei cimiteri di Villanova e Brugneto.
10. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, nicchie per urne cinerarie, ossari, tombe di famiglia.
11. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone di cui al tariffario ed è stipulata con scrittura privata senza l'adozione di specifico atto deliberativo.
12. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti ed Associazioni, il legale rappresentante pro-tempore del concessionario/i;
 - le salme destinate ad esservi accolte o, in caso di sepolcro gentilizio, i criteri per la specifica individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.
13. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Tale diritto non è commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 57 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e non sono previste concessioni in perpetuo. Coloro che, a

seguito di precedenti normative, risultano essere titolari ovvero eredi dei titolari deceduti, di concessioni cosiddette perpetue, mantengono la titolarità della perpetuità.

2. La durata delle concessioni, che decorre dalla data del contratto, è fissata:
 - a) **in 99 anni** per le aree da destinare a cappelle gentilizie;
 - b) **in 90 anni** per le tombe di famiglia e/o cappelle
 - c) **In anni 60** per i loculi siti all'interno di cappelle gentilizie venduti in coppia, multipli di coppia o singolarmente (nella sezione A7)
 - d) **in 30 anni** per le cellette ossario e urne cinerarie e per le aree da destinare ad arche-depositi
 - e) **in 30 anni** per i loculi a tumulazione individuale
3. La decorrenza della concessione in uso coincide con la data di sottoscrizione del contratto.
4. La Giunta comunale potrà, con proprio atto, variare la durata delle concessioni.

Art. 58

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale (loculi) viene concessa, in linea generale, per decesso della persona cui è destinata, su istanza di un familiare avente diritto o terzo interessato e quando il coniuge chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto.

I loculi possono essere assegnati inoltre, nei limiti della disponibilità dei loculi, a persone in vita che ne facciano richiesta

- a) A partire dal compimento del 70° anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età.

I loculi possono essere concessi anche per il trasferimento di un feretro già precedentemente tumulato per consentire l'avvicinamento al coniuge o a parente di primo grado nel limite della disponibilità dei loculi. Sono a totale carico dei richiedenti le spese per le operazioni di estumulazione e nuove tumulazioni relativi al trasferimento del feretro, nonché quelle di eventuale ripristino del loculo reso disponibile dal trasferimento, se rinunciato a favore del Comune o dell'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali;

- b) Sono fatte salve le concessioni a persone in vita – indipendentemente dall'età del richiedente - di:

- aree cimiteriali,
- cellette per resti ossei
- nicchie per resti cinerari,
- loculi siti all'interno delle cappelle gentilizie che possono essere venduti in coppia, multipli di coppia e singolarmente (nella sezione A7)

- c) I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo per la sepoltura avuta in concessione. Tale corrispettivo è stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. La concessione non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atto tra vivi o per disposizioni testamentarie ma solo retrocesse al Comune o all'eventuale affidatario della gestione cimiteriale.
3. E' Assolutamente vietata la tumulazione di più feretri nello stesso loculo. E' consentita l'introduzione di cassette contenenti resti ossei o di urne cinerarie di defunti che siano parenti o coniuge del defunto ivi tumulato, sino al completamento della capienza del medesimo.
4. Alla scadenza, a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta e per uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione in vigore all'atto del rinnovo. Nel caso i familiari del defunto non decidano per il rinnovo della concessione, gli stessi disporranno per l'estumulazione del feretro, con onere a loro carico, dando, nel contempo, indicazioni circa la destinazione delle spoglie mortali. Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per l'estumulazione e la nuova

collocazione dei resti mortali, resti ossei, ceneri, provvederà d'ufficio il Comune o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali.

5. Il loculo resosi libero rientrerà in possesso dell'Amministrazione Comunale o dell'eventuale affidatario della gestione cimiteriale.

Art.59

Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza, a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta e per uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione in vigore all'atto del rinnovo. Nel caso i familiari del defunto non decidano per il rinnovo della concessione, gli stessi disporranno per l'estumulazione del feretro, con onere a loro carico, dando, nel contempo, indicazioni circa la destinazione delle spoglie mortali. Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per l'estumulazione e la nuova collocazione dei resti mortali, resti ossei, ceneri, provvederà d'ufficio il Comune o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali.
2. Il loculo resosi libero rientrerà in possesso dell'Amministrazione Comunale o dell'eventuale affidatario della gestione cimiteriale.

Art. 60

Concessioni perpetue

1. E' fatto divieto rilasciare concessioni perpetue.
2. A seguito di estumulazione/esumazione della salma da avello o area in concessione perpetua, può essere concesso ulteriore sfruttamento della sepoltura ad eredi del concessionario o della salma, per la durata di trent' anni, ad un prezzo determinato ai sensi dell'art 73, comma 4, del presente regolamento.
3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni di cappelle o tombe di famiglia si estinguono, trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo erede del concessionario o della salma tumulata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90.

Art. 61

Manutenzione del loculo/ celletta ossario/ nicchia cineraria

1. Il concessionario o i familiari aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il si ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.
3. Sono da comprendere nella manutenzione straordinaria a carico del concessionario o dei familiari aventi diritto anche le opere necessarie per mantenere in situazione di decoro la parte del cimitero in cui si trova la sepoltura. In questo caso il concessionario vivente o il familiare avente diritto, devono rimborsare pro quota le spese sostenute.
4. In difetto di tali doveri, il Responsabile di settore può, previa diffida agli interessati, disporre l'immediata rimozione delle opere nel caso in cui queste danneggiano la solidità e il decoro del sepolcro.
5. In caso di abbandono per incuria o morte dei soggetti tenuti, il Responsabile di Servizio provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990, alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati se reperibili; se non risultassero reperibili, la diffida si intende effettuata mediante affissione all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del Cimitero e con avviso sulla tomba stessa per 30 giorni

consecutivi. In caso di mancata esecuzione della manutenzione prescritta o di mancata partecipazione alle spese sostenute dal Comune e o dall'affidatario per le opere di manutenzione straordinaria sulla parte del cimitero in cui si trova la sepoltura, il Responsabile di settore può disporre la decadenza.

CAPO II RINUNCE ALLE CONCESSIONI

Art. 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali, ha la facoltà di accettare la rinuncia spontanea, sottoscritta dagli aventi diritto, prima della normale scadenza della concessione a tempo determinato a condizione che la sepoltura sia vuota, ovvero che i feretri, i resti, le ceneri eventualmente presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La rinuncia è irrevocabile.
2. Nei casi di rinuncia spontanea alla concessione, a tempo determinato o perpetuo, di area o loculo, mai occupata da salma o resti al concessionario o ai suoi eredi, sarà corrisposto un rimborso calcolato con le modalità stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.
3. Non è dovuto alcun rimborso nel caso di rinuncia prima della normale scadenza della concessione a tempo determinato nel caso di traslazione e/o estumulazione della salma ad altra sepoltura su richiesta dei familiari.

Art. 63

Rinuncia a concessioni di durata di anni 99 o perpetua

4. Il Comune o l'eventuale affidatario ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso per le sepolture della durata di 99 anni e perpetue.
5. In caso di rinuncia di loculo con diritto di perpetuità già utilizzato, sarà concesso ai familiari, a condizione che siano passati almeno 30 anni dalla data della morte e che la salma sia completamente mineralizzata:
 - a) di raccogliere i resti mortali in cassetina e di ritumularli in celletta ossario per 30 anni con stipulazione di contratto di concessione gratuito con pagamento delle sole spese di bollo;
 - b) di raccogliere i resti mortali in cassetina, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, senza pagamento degli eventuali diritti di muratura.
6. Nel caso in cui la salma non sia completamente mineralizzata e la stessa venga inumata, saranno concessi ai familiari i benefici di cui ai precedenti punti a) e b) decorso il periodo di inumazione.
7. In caso di rinuncia al loculo con diritto di perpetuità e mai occupato da salma o resti mortali, potrà essere concesso un rimborso calcolato con le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per

qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio competente, che provvederà, previo accertamento dei presupposti, alla concessione agli aventi diritto dell'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nel cimitero, per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65

Revoca per pubblica utilità

1 - Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2 - Le concessioni a tempo indeterminato, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n.803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione del cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

3 - L'Amministrazione Comunale o l'eventuale affidatario dovrà dare congruo preavviso agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza degli aventi diritto.

4 - Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'affidatario, così come l'eventuale fornitura di cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione del cadavere.

Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso.

Il concessionario e/o affidatario non fornirà lapidi, ornamenti, epigrafi che restano a carico totale degli aventi diritto.

Art. 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata senza giustificato motivo da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione o permuta tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando per l'inosservanza dei termini di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere;
 - e) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 60;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando non viene eseguite la manutenzione prescritta o in caso di mancata partecipazione alle spese sostenute dal Comune per le opere di manutenzione straordinaria sulla parte del cimitero in cui si trova la sepoltura;
 - h) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta in stato di abbandono e non è possibile rintracciare i familiari aventi diritto.
2. La pronuncia di decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti e), f), g) e h) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio competente.

Art. 67

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza dalla concessione il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti e ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario/cinerario comune.
2. Il Responsabile del Servizio successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo che sia stata presentata la domanda di rinnovo della concessione ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, si provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. La famiglia si intende estinta quando non vi siano più discendenti in vita del fondatore del sepolcro che, ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C., abbiano titolo per assumere la qualità di rappresentanti della concessione e non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali, provvederà con dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione, all'estumulazione dei resti o ceneri, collocando i medesimi nell'ossario comune.

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

**CAPO I
AUTORIZZAZIONI**

**Art. 69
Norme generali**

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati devono richiedere l'autorizzazione al Responsabile del Servizio Assetto ed uso del territorio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente e in osservanza di quanto disposto dall'art. 94 del D.P.R. 285/90.
2. La domanda, in competente bollo, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:
 - a) cognome, nome, codice fiscale e residenza del concessionario;
 - b) estremi dell'atto di concessione;
 - c) indicazione dell'impresa incaricata dei lavori con relativa iscrizione alla Camera di Commercio;
 - d) cimitero, riquadro e lotto in cui si intende costruire e numero di posti salma realizzabili.

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- a) due copie del progetto contenente:
 - planimetria 1: 200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;
 - pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicato quote – dimensioni. Dovranno risultare evidenti i materiali impegnati e gli spessori degli stessi sia all'interno che all'esterno.

Eventuale domanda per l'uso di mezzi meccanici.

relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo struttura, dichiarazione di asseveramento, di conformità alle norme del D.P.R. n. 285/90.

3. L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati per iscritto al Servizio Assetto ed Uso del Territorio e al Servizio di Polizia Mortuaria.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate invece con permesso del competente Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte tendendo solo a conservarla, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori indirizzata al Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio.
8. L'autorizzazione già concessa può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale quando si accerta la violazione delle norme del presente titolo.

**Art. 70
Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle o depositi di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 55 ed alla realizzazione delle opere relative entro 12 mesi dalla stipula del contratto.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Può essere concessa, al termine sopraindicato, una proroga su giustificata richiesta degli interessati per un periodo massimo di sei mesi.
4. All'Ufficio Tecnico dovrà essere comunicata la fine dei lavori, unitamente alla richiesta di agibilità che dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
1. E' fatto divieto di tumulazione prima dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, su parere favorevole del competente servizio dell'AUSL. L'agibilità verrà concessa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. I predetti termini si applicano anche alle concessioni già esistenti. La decorrenza dei periodi è quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 71

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata al versamento, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 72

Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici, devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione del sepolcro, indicando il mezzo e la portata. L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali ed assicurati per danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori a norma delle leggi antinfortunistiche.
1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato in corrispondenza all'orario di apertura dei cimiteri.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del Servizio Assetto ed Uso del Territorio.

Art. 73

Esecuzione dei lavori

1. E' fatto divieto assoluto utilizzare le attrezzature di proprietà del Comune.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia o collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio Assetto ed Uso del Territorio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Al termine della giornata di lavoro i materiali eccedenti e tutte le attrezzature utilizzate dall'impresa devono essere portati al di fuori del cimitero.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Ogni impresa dovrà dotarsi di generatori per la fornitura elettrica per la realizzazione dei lavori, ove ciò non sia possibile, potrà essere utilizzata la corrente del cimitero, previo versamento di un canone, prima dell'inizio dei lavori e successivo congruo sui consumi

a fine lavori da desumersi dalla lettura del contatore.

Art. 74
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari ed ai rispettivi successori mortis causa, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, sia sulle parti strutturali che sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a loculo o in loro adiacenza, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio Patrimonio potrà ricorrere al potere d'ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
4. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, protrattosi per almeno un anno e nonostante la diffida di cui al precedente comma, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 75
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio, in occasione della commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76
Vigilanza

1. Il Servizio Assetto ed Uso del Territorio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Servizio Assetto ed Uso del Territorio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture individuali, familiari o per collettività e provvede, nel caso di esito favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli precedenti.

CAPO II
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 77
Edicole, tombe interrate, cellette loculi

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
2. Le dimensioni minime dei loculi dovranno essere nette di mt. 2,50 di lunghezza, 0,75 mt. di larghezza e 0,70 di altezza, salvo deroga motivata.
3. Le cellette ossario e cinerarie dovranno avere dimensioni minime di 0,30 x 0,30 x 0,70.

Art. 78

Caratteristiche costruttive

1. I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti, atti ad ottenere una separazione fra loro.
2. I piani di appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita di liquido.
3. In funzione dei materiali impiegati nella costruzione dei loculi o del manufatto la struttura dovrà rispondere ai requisiti di resistenza richiesti dal materiale impiegato.
4. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg./mq.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. E' consentito l'uso di altri materiali in alternativa di quelli proposti purché siano assicurate le prescrizioni dei punti 2.3.4 comma dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
7. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dal comma 8 e 9 del citato art. 76; è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica di agibilità.

Art. 79

Caratteristiche strutturali

1. Le strutture delle edicole e tombe interrato dovranno essere costruite in c.a.; lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20/0,25, i setti di separazione dei loculi di 0,10 cm.
2. Le caratteristiche d'impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
3. Per le murature entro terra delle tombe interessate valgono le norme delle edicole.
4. Nelle edicole sono consentite coperture a terrazza e a falda che non superino al colmo mt. 1,50.
5. Gli sporti e le parti aggettanti, quali cornicioni e marciapiedi non dovranno superare i cm. 15.
6. Nelle tombe interrato la lapide di testata non dovrà superare cm. 145 di altezza rispetto al piano del marciapiede e il lapidone di chiusura cm. 75.
7. Per opere scultorie di particolare pregio, la commissione edilizia potrà su motivato parere derogare alla norma.
8. La quota di pavimento delle edicole dovrà essere posta a quota pari a cm.10 rispetto alla quota cordolo, dove esista o in alternativa alla quota viale.

Art. 80

Materiali di rivestimento

1. E' ammesso l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento nelle strutture, sia esternamente che internamente, purché il materiale non abbia caratteristiche di alterabilità nel tempo, con uno spessore minimo di cm.2.
2. Il lapidone di chiusura delle tombe interrato deve essere non inferiore a cm. 8.
3. Le lapidi dovranno avere uno spessore minimo di cm. 2 e max di cm. 2,5.
4. Le mensole e gli oggetti saranno consentiti se non superano i cm. 10; non sono consentite mensole nei loculi di recente costruzione.
5. Le lapidi dovranno avere uno spessore di cm. 1/1,5 e i portafiori e lampade votive sporgere per max 8 cm.
6. Le urne depositate nelle nicchie, siano esse poste in zone separate o insieme agli ossari potranno essere chiuse con lastre di vetro con inciso o applicate iscrizioni. Potranno essere inseriti all'interno della nicchia specchi riflettenti l'urna.
7. Il concessionario, dove non previsto, dovrà porre a proprie spese sulla chiusura del loculo e celletta ossario una lapide in materiale marmoreo.
8. E' vietato ricoprire i setti di separazione tra i loculi o cellette con materiali marmorei o simili; è altresì vietato tinteggiarli, intonacarli o, comunque, manomettere la struttura

originaria eseguendo tracce, fori o simili. E' altresì vietato unificare le lapidi di due o più loculi adiacenti. E' vietato lucidare o modificare le caratteristiche delle lapidi in dotazione ai loculi di nuova e recente costruzione.

Art. 81
Sepulture private

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico valuterà i progetti per la costruzione di arche e cappelle gentilizie.

CAPO III
ESECUZIONE LAVORI

Art. 82
Cantieri e occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi di materiali.
2. E' consentito durante le lavorazioni la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'ufficio tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri fuori ed entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potranno creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o comunali.
6. E' fatto divieto di creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
8. E' vietato occupare spazi attigui.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

CAPO IV
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 83
Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme da e in altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge certificazione, apposizione di idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 285/90.

3. Le imprese che esercitano anche le funzioni di trasporto funebre devono disporre di mezzi idonei, nonché di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 285/90.

Tali imprese devono esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, documentazione inerente alle procedure utilizzate per il decoroso espletamento del servizio (manuale operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

Art. 84

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85
Registro delle sepolture

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture su aree, avelli, ossari e cappelle gentilizie e delle inumazioni in terra comune con le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) generalità del concessionario;
 - d) estremi dell'atto di concessione;
 - e) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalle sepolture con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica, e comunque ogni operazione cimiteriale.
3. La mappa informatica è documento probatorio fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. La mappa contiene altresì un archivio dei defunti e concessionari costantemente aggiornato. Consente, inoltre, di redigere periodicamente uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare alle scadenze previste le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 86
Servizio di illuminazione votiva

1. Il Comune assicura, in gestione diretta o mediante affidamento, il servizio di illuminazione votiva dei manufatti costruiti dall'ente e dei manufatti realizzati dai privati su aree date in concessione, ad eccezione di quelli insistenti nelle aree di ampliamento dei cimiteri.
2. Il servizio di allacciamento viene attivato su richiesta del concessionario o di un familiare.
3. All'atto della stipulazione del contratto, il richiedente deve sostenere i costi dei diritti di allacciamento e del canone fino alla fine dell'anno in corso.

Per gli anni successivi sarà inviata la fattura relativa al canone annuo per ogni lampada votiva collegata, come da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.
4. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere e subaffittare la corrente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo nella facoltà del Comune o dell'affidatario la possibilità di interrompere l'erogazione del servizio.
5. Il Comune o l'affidatario non assume responsabilità per eventuali interruzioni dell'erogazione della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, o per riparazioni nella rete, o per caso fortuito (es. incendi, eventi atmosferici) o per fatto altrui.
6. La disattivazione del servizio può avvenire o per richiesta scritta dell'utente oppure nel caso di insolvenza del medesimo, previo sollecito al pagamento, spedito al diretto interessato.
7. Il richiedente dell'allacciamento ha l'obbligo di comunicare all'ufficio polizia mortuaria, o all'affidatario del servizio, ogni eventuale variazione di indirizzo.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, fisserà tutte le tariffe e i rimborsi concernenti i servizi cimiteriali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 285/90 e nel Testo unico delle leggi sanitarie e alla legge Regione E.R. n.19/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni.
4. E' abrogato il regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (deliberazione C.C. n. 35 del 22/04/2004). E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 88

Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, arche, loculi, nicchie, ecc) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.89

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione il regime indicato nell'atto di concessione.

Art.90

Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, o in occasione di calamità naturali (alluvione, ecc.) per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.